



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 15 Reg. Gen.	OGGETTO: Sig. M.A. c/Comune di Castellana Grotte per risarcimento danni derivanti da insidia stradale. Transazione
DATA 10/02/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- Con nota prot. n. 11487 del 18.05.2015, l'avv. Augusto Marrese, in nome e per conto della Sig.ra M.A., chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03/04/2015, in Castellaneta, a seguito del quale, la sua assistita, trasportata per mezzo del servizio 118 presso il locale nosocomio, veniva dimessa con diagnosi: "trauma da caduta con contusione del ginocchio destro e sinistro, caviglia sinistra con tumefazione e distacco parcellare strangolo sinistro, gomito destro", con prognosi di giorni trentacinque.
- L'Ufficio contenzioso procedeva all'acquisizione della documentazione medico-sanitaria, nonché delle relazioni di servizio necessarie per poter meglio circostanziare il caso e definire il profilo di responsabilità dell'Ente rispetto ai fatti denunciati.
- In data 02.11.2016, con nota prot. n.28049, questo Ufficio, valutata l'obiettiva responsabilità dell'ente Comune nell'aver determinato i fatti, essendo pacifica la sussistenza di un nesso di causalità tra l'insidia e il danno subito dalla sig.ra M., proponeva di definire in via bonaria e stragiudiziale l'insorgenda lite, con il riconoscimento di una somma pari ad €500,00 (cinquecento,00), onnicomprensiva.
- In riscontro alla predetta nota, l'avv. Marrese, con nota prot. gen. n. 28941 del 10.11.16, nella considerazione dell'esclusiva responsabilità dell'Ente nella causazione dell'incidente, e nella valutazione che il calcolo, in termini economici, del danno patito dalla sua assistita ammontasse ad €3.773,48 (tremilasettecentosettantatre,48), dichiarava la sua disponibilità a risolvere l'insorgenda lite previo riconoscimento di una offerta migliorativa.

EVIDENZIATO che:

- In risposta alla suddetta richiesta, con nota prot. n. 29416/2016, l'Ufficio contenzioso, esclusivamente *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, rinnovava la propria disponibilità alla composizione stragiudiziale della lite con il riconoscimento della somma di € 750,00 (settecentocinquanta,00), onnicomprensiva a tacitazione e saldo di ogni pretesa.
- Tale proposta transattiva era, infine, accettata dalla controparte con nota prot. n.30010 del 22.11.2016.

CONSIDERATO che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 750,00 (settecentocinquanta,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'eventuale attivazione di azioni giudiziarie di controparte, con conseguente possibile condanna di questo Ente al risarcimento dei danni, atteso che con la costituzione in giudizio si dovrebbero impegnare ulteriori somme per l'onorario professionale del legale di fiducia di questo Ente da incaricare.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (in particolare, Cass. civ. 3^a sez. 2 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «*le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo*

con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 ... e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, infine, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati.

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- ◇ di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva, *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, per la definizione stragiudiziaria della vertenza della Sig.ra M.A. c/Comune di Castellaneta, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^a Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- ◇ di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 750,00 (settecentocinquanta,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al cap. 10640 del Bilancio 2017, in corso di formazione;
- ◇ demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 13/02/2017 vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 28/02/2017;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi,

13 FEB 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () -

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dr. Giovanni